

il Corriere giuridico

*Mensile di giurisprudenza, legislazione
e opinione*

DIRETTORE SCIENTIFICO
Piero Schlesinger

COMITATO SCIENTIFICO
Vincenzo Carbone
Mario Cicala
Claudio Consolo
Adolfo di Majo
Giuseppe Lombardi
Vincenzo Mariconda

ANNO XVIII - DICEMBRE 2001
Direzione e redazione
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

00027185

SPED. IN ABB. POST. 4596 - ART. 2 COMMA 20/B
LEGG. 662/96 TRIB. DI MILANO


Il Corriere
giuridico
on-line

12

www.ipsoa.it

La riforma dei reati societari nella legge delega



**Inadempimento
e onere della prova:
intervengono le Sezioni Unite**

**Diffamazione a mezzo stampa
e responsabilità del giornalista**

Clausola compromissoria

Pluralità di parti arbitrali non equidistanti e nomina officiosa degli arbitri

CASSAZIONE CIVILE, sez.I, 16 marzo 2000, n. 3044

Pres. e rel. Olla - P.M. Cafiero (conf.) - Italgas (avv.ti Consolo, Ferreri) c. Bonatti (avv.ti Lais, Belli, Cavallone) e Padana Condotte (avv.ti Romanelli, Bettinelli)

Arbitrato - Controversia tra più parti - Criteri di distinzione rispetto alla lite bilaterale con una parte binaria - Clausola compromissoria che attribuisce il potere di nomina del collegio arbitrale composto di tre membri a tre diversi Presidenti di Tribunale - Validità

(Artt. 809, 810 c.p.c.)

Poiché dal disposto degli artt. n. 809, comma 2 e n. 810, comma 3 c.p.c. emerge in modo univoco che le parti possono validamente pattuire l'attribuzione della nomina degli arbitri all'autorità giudiziaria, non inficia il principio della nomina diretta degli arbitri da parte dei litiganti la clausola compromissoria contenuta in un contratto plurilaterale con la quale si stabilisca quel principio se due associati si uniscano in parte binaria e invece che, in caso di controversia tra più di due parti - e nella specie almeno formalmente la lite insorta risultava appunto ontologicamente trilaterale ancorché in concreto i centri di interesse potessero essere solo due -, il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nominati dall'autorità giudiziaria (nella specie: uno dal Presidente del Tribunale di Torino, uno dal Presidente del Tribunale di Parma ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Cremona, cioè dai Presidenti dei Tribunali nella cui circoscrizione hanno rispettivamente sede le tre parti contraenti), dovendosi altresì escludere che detta clausola sia stata a torto applicata (ciò che la S.C. può verificare direttamente *ex actis*, trattandosi di motivo di cassazione per *error in procedendo*) o che essa dia luogo (e sia per tale profilo nulla), ad un arbitrato obbligatorio o alla costituzione di una giurisdizione speciale.

..Omissis...

Motivi della decisione

2.1. - Il primo motivo del ricorso principale attiene alla questione relativa alla validità della costituzione del Collegio arbitrale.

Come s'è detto nella parte espositiva: nella specie, i singoli componenti del collegio arbitrale sono stati nominati, rispettivamente, dai Presidenti dei Tribunali di Parma, di Cremona e di Torino in attuazione della disciplina prevista nel secondo comma dell'art. 20 del Regolamento ATI del 5 novembre 1991; sia nel giudizio arbitrale che nell'impugnazione ex artt. 828 ed 829 c.p.c., l'Italgas ha contestato la ritualità di quella modalità di designazione degli arbitri sostenendo che, invece, doveva trovare applicazione la regola fissata nel primo comma della stessa clausola compromissoria, alla cui stregua due degli arbitri dovevano essere designati direttamente dalle "parti" ed il terzo dagli arbitri stessi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino; nella sentenza impugnata in sede di legittimità, la Corte territoriale ha disatteso l'anzidetta eccezione di nullità dichiarando la vali-

dità della nomina degli arbitri, nonché l'insussistenza del dedotto motivo di nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 2 c.p.c.

Col mezzo in esame, l'Italgas denuncia che la richiamata statuizione del giudice del merito è inficiata da violazione di norme di diritto e di norme processuali.

La contestazione si sviluppa sotto due diverse prospettive. La prima contesta la correttezza e la congruità degli argomenti valorizzati dalla Corte di Torino a sostegno della conclusione accolta. La seconda enuncia gli elementi di giudizio dei quali la Corte territoriale non ha tenuto conto, e dai quali, invece, discenderebbe necessariamente la fondatezza della opzione interpretativa dell'art. 20 del Regolamento ATI proposta dalla Italgas.

a) Il primo dei detti profili di censura si sviluppa sulla base del rilievo che dal precetto dell'art. 808 comma 3 c.p.c. si evince in modo univoco che la portata del principio della autonomia della clausola compromissoria non può essere dilatata sino «ad escludere... il carattere in ogni caso accessorio della stessa clausola rispetto al contratto in cui è inserita»; e del corollario che, per ciò, l'indagine diretta alla ricostruzione del contenuto di uno

specifico patto compromissorio non può essere circoscritta alla clausola che lo prevede considerata di per se sola ed avulsa dal contesto contrattuale in cui è accolta, ma deve essere condotta sulla base del criterio sistematico prescritto dall'art. 1363 c.c.

Secondo la ricorrente, il giudice del merito ha disatteso la regola così enucleata, una volta che ha fondato la sua conclusione su una ricostruzione della portata del disposto dell'art. 20 del "Regolamento ATI" rigorosamente circoscritta al dettato di quella clausola, ed ha giustificato siffatta metodologia esegetica col richiamo del principio dell'autonomia della clausola compromissoria, ed è così incorso nella violazione dell'art. 808 ultimo comma c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. In dettaglio: ha violato la norma processuale in quanto ha «forzato la portata normativa del principio dell'autonomia della clausola compromissoria»; ed ha violato le norme in tema di ermeneutica contrattuale, in quanto ha disatteso la regola dell'interpretazione sistematica delle clausole negoziali.

b) Il secondo profilo di censura propone, a sua volta, due linee di difesa, rispettivamente, principale e subordinata. b1) In via principale l'Italgas sostiene che il vocabolo "parti" contenuto nel secondo comma dell'art. 20 del Regolamento ATI deve essere inteso in senso civilistico, ossia come equivalente di "centro di interessi", e non già in senso processuale, ossia di soggetti tra i quali si instaura una controversia prima ed il giudizio arbitrale poi.

A tale nozione, a suo avviso, conducono plurimi argomenti.

Innanzitutto, la specificità del contratto de quo, nel quale si configurano e possono configurarsi solo due parti in senso civilistico: essa Italgas, quale "finanziatrice" dell'opera da realizzare dalla ATI, e la Bonatti e la Padana Condotte "unitamente individuate come "impresa esecutrice" della stessa" nell'allegato A della scrittura privata 25 luglio 1994, e quindi, da considerarsi come un unicum.

Inoltre - fermo restando che la clausola enucleata nel primo comma dell'art. 20 è una clausola compromissoria c.d. binaria - il rilievo che ai fini della validità della detta clausola occorre far riferimento al concetto di "parte" in senso sostanziale; con la conseguenza che la stessa è valida solo quando, alla stregua di una valutazione da compiersi a posteriori ed in base al *petitum* ed alla *causa petendi*, risulti lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e in concreto contrapposti.

Infine, la constatazione che diversamente ragionando, la clausola sarebbe affetta da radicale nullità perché, "trattandosi di un meccanismo che si discosta dalla naturale vocazione dell'arbitrato alla diretta designazione di parte degli arbitri... si sostanzierebbe in un'ammissibile e per giunta convenzionale costituzione di una giurisdizione speciale", una volta che prevede immediatamente e non in via puramente sussidiaria la nomina giudiziale di tutti e tre i componenti del collegio arbitrale.

b2) In via subordinata la ricorrente sostiene che, in ogni caso, nella specie non sussistevano i presupposti per l'applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 20 in

quanto la controversia non aveva un contenuto "trilaterale". Infatti, non comportava la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soggetti partecipanti all'ATI dato che essa Italgas non aveva mai formulato una domanda di risoluzione dell'associazione e si era sempre limitata a chiedere la declaratoria della legittimità del suo recesso dalla stessa associazione e, comunque, dall'inefficacia del relativo contratto nei propri confronti, oltre che la validità della revoca del mandato a suo tempo da essa conferito alla Bonatti.

2.2. - Le riassunte censure non possono essere condivise.

2.3. - Nel proporre una questione riguardante la validità della costituzione del collegio arbitrale, e dunque, nel denunciare un *error in procedendo*, il mezzo impone a questa Corte di legittimità di apprezzare direttamente le circostanze di fatto rilevanti per la sua risoluzione; e di prescindere, perciò, dalla specifica disamina delle argomentazioni sviluppate, sul punto, dalla sentenza del giudice dell'impugnazione del lodo.

2.4. - In funzione di quell'indagine occorre premettere che l'art. 20 del Regolamento ATI del 5 novembre 1991, nel disciplinare le modalità di nomina del Collegio arbitrale deputato a dirimere le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del rapporto di associazione temporanea tra le imprese Italgas, Bonatti e Padana Condotte, distingue a seconda che la controversia "insorga" tra due sole "parti" o "tra più di due parti"; e che, mentre in ordine alla prima ipotesi, dispone che ciascuna parte nomini un arbitro ed i due arbitri così designati nominino il terzo, in relazione alla seconda ipotesi prevede che i tre arbitri debbano essere "nominati uno dal Presidente del Tribunale di Torino, uno dal Presidente del Tribunale di Parma ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Cremona".

Come risulta immediatamente manifesto, il dato discriminatorio tra le due ipotesi è costituito dall'esistenza di una "controversia che insorga tra più di due parti", sicché l'indagine ermeneutica non può essere limitata alla ricostruzione della nozione di "parti", ma deve considerare l'intera locuzione così individuata.

Ebbene, detta indagine impone l'affermazione che il presupposto per l'adozione del meccanismo di nomina previsto nel secondo comma dell'art. 20 sussiste tutte le volte che, per il suo oggetto, la controversia coinvolga comunque più di due degli associati e debba essere decisa con una pronuncia che incida sulle posizioni giuridiche di tutti gli associati, senza che possa assumere rilevanza la posizione "sostanziale" di ciascuno di loro, ossia l'eventuale "unicità" di due di essi nell'ambito del sinallagma contrattuale.

- Tale lettura ha il suo supporto, innanzitutto, nel dato letterale.

- L'interpretazione letterale, poi, lungi dall'esservi resistita, è avvalorata dal criterio sistematico.

In un'associazione tra tre imprese può essere ipotizzata sia una controversia solo tra due di esse ed alla quale la terza sia radicalmente estranea: ad esempio, con riferimento al caso di specie, una contrapposizione tra la Bonatti e la Padana Condotte in ordine alle modalità di

esecuzione dell'opera loro affidata nell'ambito della associazione, contrapposizione che ben può insorgere nonostante che quelle imprese, secondo la Italgas, costituiscono una sola parte; e sia una controversia coinvolgente tutte e tre le imprese associate, quale, ad esempio, quella avente ad oggetto la nullità del contratto associativo o la risoluzione del contratto stesso, nel qual caso il giudizio arbitrale non può che coinvolgere tutte le associate singolarmente considerate.

Ebbene di fronte a questa prospettiva risulta del tutto coerente la previsione di una disciplina in tema di nomina degli arbitri direttamente collegata non già ai centri di interesse emergenti dal contratto, bensì all'oggetto della controversia; nonché, in correlazione, la previsione del meccanismo di nomina fissato nel primo comma, con riferimento all'ipotesi di una controversia che si instauri soltanto tra due degli associati, e del meccanismo dettato nel secondo comma con riferimento all'ipotesi che l'oggetto della controversia coinvolga tutti gli associati ed il *decisum* riverberi i suoi effetti su tutti.

– Ad ulteriore conforto vale la *ratio* della duplicità e della alternatività delle modalità di nomina del collegio arbitrale previste dal Regolamento ATI.

Come è palese, quella disciplina si riallaccia alla nota tematica delle clausole compromissorie accessorie ai contratti plurisoggettivi e della connessa nullità delle clausole compromissorie cd.dd. binarie, ossia delle clausole che non consentano a tutte le parti del contratto plurisoggettivo la possibilità della scelta del proprio arbitro, quale sarebbe, indubbiamente quella di cui al primo comma ove dovesse essere adottata rispetto ad una controversia che coinvolga tutte le imprese associate; e mira ad evitare siffatta invalidità attraverso un meccanismo che (nell'ipotesi, appunto, di una controversia che le coinvolga tutte) consenta a ciascuna di esse di influire in modo autonomo sulla nomina dei tre arbitri.

Ciò, ovviamente, ribadisce che con la locuzione "controversia insorta tra più di due parti" non può che far riferimento all'ipotesi di un giudizio arbitrale la cui decisione riverberi i propri effetti su tutte le imprese associate.

– In questo stesso senso, del resto, originariamente, il dettato dell'art. 20 del Regolamento ATI era stato interpretato anche dalla Italgas, il che evidentemente corrobora l'esegesi qui accolta. Difatti, adottando spontaneamente e senza alcuna riserva la regola di cui al secondo comma, quella società chiese al Presidente del Tribunale di Torino la nomina dell'arbitro di sua spettanza, ed eccepì l'irritualità della nomina del collegio arbitrale, soltanto in un'udienza successiva alla sua costituzione.

– Nel contempo, e diversamente da quanto assume l'Italgas, la clausola così interpretata non dà vita ad un arbitrato obbligatorio o alla costituzione di una giurisdizione speciale, sicché non è nulla.

Infatti, l'istituto dell'arbitrato obbligatorio si configura solo in presenza di una disposizione di legge che imponga il ricorso all'arbitrato quale strumento necessario ed indefettibile per la risoluzione di particolari controversie, e

non anche quando - come nel caso che ne occupa - siano le parti stesse a scegliere negozialmente un metodo di risoluzione delle liti diverso dalla giurisdizione ordinaria. Inoltre, dal disposto degli artt. 809 comma 2 e dell'art. 810 comma 3 c.p.c. emerge in modo univoco che le parti possono validamente pattuire di attribuire la nomina degli arbitri all'autorità giudiziaria, il che comporta che le concrete modalità di nomina degli arbitri fissata nel secondo comma dell'art. 20 del Regolamento ATI non inficiano il principio della nomina diretta degli arbitri da parte dei litiganti.

2.5. - Ora, è certo che il giudizio arbitrale del quale si tratta aveva ad oggetto una controversia che coinvolgeva ontologicamente le tre imprese associate riguardante singolarmente, e che la relativa decisione incideva (e non poteva che incidere) sulle posizioni di tutti e tre gli associati. Tanto, anche ad ammettere che, come sostiene l'Italgas, la sua domanda fosse limitata all'accertamento della legittimità del suo recesso dall'ATI o, comunque, all'inefficacia del contratto ATI nei suoi confronti, ed alla declaratoria della validità della prova revoca del mandato alla capogruppo Bonatti. Per vero, anche rispetto ad un giudizio avente un siffatto oggetto, la decisione arbitrale, pur riguardando uno solo dei contraenti, determina il venir meno della sua partecipazione al rapporto in modo globale, sicché indice su tutti gli associati.

Ne discende la sussistenza del presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 20 del Regolamento ATI e, conseguentemente, la validità della nomina del collegio arbitrale.

2.6. - Il motivo, allora, è infondato e deve essere respinto.

3.1. - Il secondo motivo del ricorso principale è articolato in due distinti profili di censura.

a) Nel primo l'Italgas - lamentando la violazione dell'art. 830 n. 1 c.p.c., nonché il vizio di motivazione - imputa alla Corte di Torino sia d'aver violato la disciplina positiva in tema di nullità totale o parziale di un lodo arbitrale, e sia di aver giustificato in modo incongruo e non corretto le proprie conclusioni sul punto relativo all'applicazione di quella disciplina al caso di specie.

A sostegno della censura la ricorrente deduce preliminarmente che il Collegio arbitrale aveva deciso "surrogando l'ATI, che sia opportuno procedere all'adempimento degli obblighi assunti" dalla associazione nei confronti della concedente Regione Toscana; e che la Corte di Torino, dopo aver dichiarato la nullità di tale statuizione, ha affermato che la stessa attiene ad una parte scindibile del lodo, sicché ha dichiarato la nullità parziale del lodo.

Lamenta, poi, che così statuendo la Corte del merito non ha percepito «il ruolo centrale e pregiudiziale che tale capo del lodo rivestiva nell'economia dell'intera decisione, soprattutto rispetto i capi di condanna pronunciati nei suoi confronti»; e che, inoltre, e comunque, si è contraddetta perché ha affermato, da un lato, che la validità e l'efficacia del contratto ATI costituiva la premessa logica del capo di decisione in questione, e dall'altro,

che costituendo «il contratto ATI... lo strumento datosi dalle tre società per dare adempimento alla concessione-contratto stipulato con la Regione Toscana,... non dal primo ma dal secondo deriva, semmai, non l'opportunità, ma la necessità giuridica dell'adempimento».

b) Nel secondo profilo di censura la ricorrente deduce che «la Corte d'appello ha accolto il quarto motivo di impugnazione del lodo fatto valere da Italgas, riconoscendo esistente il vizio di extrapetizione in cui erano incorsi gli arbitri nell'accertare "la legittimità, nei rapporti tra gli associati, dell'interruzione dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione delle opere"»; ma che tuttavia la sentenza «lungi dall'annullare *in toto* tale capo del lodo, ha semplicemente statuito che tale accertamento rimanesse vincolante nei rapporti tra Bonatti e Padana, una volta preso atto che la domanda di sospensione dei lavori promossa da Padana era rivolta esclusivamente nei confronti di Bonatti».

Ravvisa, in ciò, l'insufficiente ed omessa motivazione nonché la violazione dell'art. 830 c.p.c.

Infatti, sostiene, così argomentando «la Corte omette completamente di decidere sullo stravolgimento del *petitum* commesso dagli arbitri e denunciato da Italgas nel quarto motivo di censura: dà per scontato che l'accertamento della legittimità dell'interruzione dei lavori dichiarato dagli arbitri rispondesse ad una precisa domanda

di Padana, quando invece era frutto di una inammissibile interpretazione svolta dagli Arbitri della domanda di Padana di sospendere i lavori che era stata intesa nel senso di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,... aspetto che aveva costituito il punto nevralgico dell'intera censura mossa da Italgas al lodo, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Corte per verificare l'inscindibilità di questo capo del lodo rispetto agli altri»; «se avesse affrontato la questione, la Corte si sarebbe innanzitutto resa conto che gli Arbitri "autoriformulando" in via suppletiva una domanda in realtà mai proposta da Padana, che si era limitata a chiedere la sospensione dei lavori fino alla pronuncia del lodo, avevano *ex professo* accentuato il carattere trilaterale della lite; ma soprattutto la Corte ne avrebbe dedotto che il vizio della statuizione con cui gli arbitri si erano sostituiti all'ATI inevitabilmente si estendeva anche a questo capo del lodo».

3.2. - Le riassunte censure sono manifestamente infondate nella parte in cui denunciano la violazione dell'art. 830 c.p.c.

Infatti, nella sentenza impugnata non si ravvisa alcuna erronea interpretazione e falsa applicazione della disciplina positiva in tema in generale, di nullità totale o parziale di un lodo arbitrale nonché, in particolare, di nozione di scindibilità o di inscindibilità di una parte del lodo.

...*Omissis*...

OSSERVAZIONI

Sul tema dell'arbitrato nelle controversie con pluralità di parti, e con riguardo ad un caso alquanto sfaccettato e complesso, segnaliamo la presente decisione della Suprema Corte (di cui non ravvisiamo alcun precedente anche minimamente in termini) che, in relazione ad una controversia insorta tra tre società che avevano dato vita ad una Associazione Temporanea di Imprese, sancisce la validità e l'operatività nel caso di specie di una clausola compromissoria - contenuta in un "Regolamento" disciplinante i rapporti interni tra le medesime società - ai sensi della quale, ove la controversia fosse insorta tra più di due parti, il Collegio arbitrale sarebbe stato composto dai tre membri, nominati dai tre Presidenti di Tribunali nella cui circoscrizione avevano rispettivamente sede le tre parti contraenti.

La modalità di nomina di cui alla clausola considerata non inficia, secondo la S.C., il principio della nomina diretta degli arbitri da parte dei litiganti, e tanto meno dà luogo ad un arbitrato obbligatorio o alla costituzione di una giurisdizione speciale, nella misura in cui sono le parti stesse ad aver scelto negozialmente e lo strumento di risoluzione delle liti diverso dalla giurisdizione ordinaria e le modalità della sua operatività in concreto.

La lite processuale, comunque, verteva soprattutto (e la massima ufficiale purtroppo non ha saputo rispecchiarlo) sul fatto che davvero, alla luce delle posizioni e

conclusioni processuali assunte dalle tre parti, la contesa da risolvere fosse nel caso in concreto, non già polarizzata su due centri di interessi ma "triangolare" e così con una dialettica che avrebbe visto ciascuna parte avversaria delle altre due (lite dunque fra parti equidistanti e non già fra due litisconsorti e la terza parte).

Si sosteneva, invece, dal ricorrente che, al di là del mancato (e *pour cause*) formale raggruppamento in parte "binaria" di due imprese - la lite si fosse rivelata bilaterale, posto che l'agire pur separato di due imprese contro la terza mostrava pur sempre i tratti di una sostanziale *litisconsortile* identità di posizioni risultate pressoché perfettamente, e non per casualità, affiancate in fatto e in diritto.

Proprio la risoluzione in un senso o nell'altro del detto *caput controversum*, in se stesso indubbiamente pregiudiziale e condizionante la statuizione di qualsivoglia giudice eventualmente chiamato a pronunciarsi sulla validità di un lodo reso in una controversia tra più di due parti, assumeva indubbiamente un se possibile ancora maggior risalto nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza nel regolamento dell'A.T.I. di una clausola compromissoria che in relazione alla diversa configurazione (bilaterale o plurilaterale) della *insorgenda* controversia, prevedeva due distinte procedure di nomina del Collegio: in caso di lite *bilaterale* (1° comma, art. 20,

Reg.), due arbitri nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti in conflitto e il terzo di comune accordo tra i due; nel caso di lite *tra più di due parti* (2° comma, art. 20, Reg.), nomina di ciascuno dei tre arbitri da parte di tre diversi Presidenti di Tribunale. Soluzione questa da considerarsi residuale ed eccezionale, proprio perché comprime la naturale propensione dell'arbitrato - secondo la natura stessa delle cose - a fare perno su giudici davvero fiduciarmente prescelti (almeno in parte), avvicinandosi diversamente l'arbitrato - questo l'argomento del ricorrente e ben riassunto all'inizio della sentenza - ad un giudizio privato volontario sì nell'an, ma non quanto alla designazione fiduciaria del decidente. Soluzione dunque se del caso anche accettabile, ma - questo era il punto - solo come *extrema ratio*.

La S.C., ponendo termine ad una piuttosto travagliata e comunque non certo lineare vicenda processuale (che, in secondo grado, aveva conosciuto il rigetto dello specifico motivo di impugnativa del lodo - concernente l'asserita invalida costituzione del Collegio arbitrale - da parte della Corte di Appello di Torino, per la ragione che la controversia in questione, a prescindere dalle posizioni processuali in concreto assunte, coinvolgeva tutti gli associati e non poteva non coinvolgerli tutti), ha infine optato per la qualificazione della controversia in termini di *lite plurilaterale* e per la conseguente validità della modalità di costituzione del Collegio, adottata dalle parti in lite, che tale *plurilateralità* presupponeva (2° comma, art. 20, Reg. cit.). Con ciò sembra aver aderito ad una lettura, per la verità, piuttosto formalistica della nozione di parte, sulla scorta, dapprima, di una interpretazione letterale del dato testuale emergente dalla clausola «il dato discriminatorio tra le due ipotesi - di nomina del Collegio, n.d.r. - è costituito dall'esistenza di una *controversia che insorga tra più di due parti*»; di un ricorso, poi, ad un criterio sistematico che, si soggiunge, avrebbe avvalorato quello letterale «Ebbene ... il presupposto per l'adozione del meccanismo di nomina previsto nel secondo comma dell'art. 20 sussiste tutte le volte che, per il suo oggetto, la controversia coinvolga comunque più di due degli associati e debba essere decisa con una pronuncia che incida sulle posizioni giuridiche di tutti gli associati, *senza che possa assumere rilevanza la posizione "sostanziale" di ciascuno di loro, ossia l'eventuale "unicità" di due di essi nell'ambito del sinallagma contrattuale*».

Lettura che pare, se non in contrasto, quanto meno non in armonia con quelle decisioni (un orientamento, si direbbe, ormai costante e consolidato) del S.C. che, a margine di indagini più o meno esaustive relative alla validità di *clausole compromissorie binarie*, hanno ben diversamente costruito, rispetto alla decisione che qui si commenta, la nozione di parte come *omogeneo centro di imputazione degli interessi in conflitto* (ex pluribus Cass. 30 maggio 1997, n. 4831, in *Le Società*, 1997, II, 1283, per cui la clausola binaria, in una lite con pluralità di parti, è valida ed efficace allorché «in base ad una valutazione da compiersi *a posteriori*, in relazione al *petitum* e alla *causa petendi*, risulti lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco

in due soli gruppi omogenei e in concreto contrapposti, cioè in due sole parti che sostanzialmente assumono obbligazioni»; nello stesso senso, Cass. 15 aprile 1988, n. 2983, in *Arch. civ.*, 1988, 934 e, da ultimo, Cass. 6 luglio 2000, n. 9022). La S.C. qualifica la censura del ricorrente quale relativa ad un *error in procedendo*, assumendosi così il compito di giudicare in presa diretta il fatto processuale in dichiarata astrazione dalle ricognizioni della sentenza della Corte di appello, la cui impugnativa pure rigetta. La conclusione può destare qualche perplessità, apparendo il tipo di censura in esame piuttosto riconducibile al n. 3 dell'art. 360. Ad ogni modo, su tale premessa, la pronuncia è poi esplicita nel riporre ogni attenzione eminentemente sul dato letterale della clausola e sulla "ontologica" presenza di tre distinte soggettività all'inizio della lite, quale elemento selettore tra le sue due "varianti" (l'una con parte binaria, l'altra con tre parti distinte).

In generale, sul tema del deferimento in arbitrato di una controversia che interessi una pluralità di parti (sulle problematiche, in particolare, cui dà luogo una clausola compromissoria contenente un criterio "binario" di nomina degli arbitri nel caso di lite *plurilaterale*, caratterizzata cioè dalla pretesa di un soggetto nei confronti di altri soggetti che si trovino su posizioni *differenti* e così dall'impossibilità di ridurre a due gli interessi in conflitto), vedi da ultimo Cass. 30 maggio 1997, n. 4831, in *Gius.*, 1997, 17, 2021 e in *Le società*, 1997, 2, 1283; Cass. 5 febbraio 1997, n. 1090; Cass. 25 marzo 1998, n. 3136; Cass. 15 aprile 1988, n. 2983, in *Arch. civ.*, 1988, 934. Più in generale, in dottrina, Bianchi, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, Padova, 2001; Salvaneschi, *L'arbitrato con pluralità di parti*, Padova, 1999; Ruffini, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova, 1997, I, 671; Muroli, *Clausola compromissoria "binaria" e pluralità di parti*, in *Riv. arb.*, 1998, 146; Zucconi Galli Fonseca, *Qualche riflessione su clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti*, in *Riv. arb.*, 1997, 752; Conso, *Postilla: Su arbitrato, azione surrogatoria e designazione degli arbitri*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 528 ss.; Punzi, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, Padova, 2000, 257 ss.; Luiso, *Controversie societarie, clausola binaria e ruolo delle Camere Arbitrali nelle controversie con pluralità di parti*, in corso di pubblicazione in *Riv. arb.*, 2001. Il provvedimento con cui App. Torino (26 marzo 1997) ha sospeso gli effetti del lodo impugnato è pubblicato in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 411, con nota di Rampazzi, *Riflessioni sui poteri del giudice in tema di sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale*.

Interessante è anche la fattispecie che emerge dal secondo motivo del ricorrente, ampiamente riassunto (per respingerlo in quanto gravitante sul n. 5 dell'art. 360), relativamente all'annullamento solo parziale del lodo impugnato disposto, a seguito di quella sospensiva, dalla Corte piemontese: la questione è quella della eventuale inscindibilità o dipendenza fra distinte statuizioni del lodo (quella "annullata" e quella "conservata") nel caso tuttavia negata.

Albert Henke